



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

Il Presidente

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria e dell'attività connessa», e, in particolare, l'articolo 4, che prevede la possibilità per i vertici degli uffici territoriali e centrali della Corte dei conti, (...) di adottare le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute e per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge e fino al 31 maggio 2020;

Visto il decreto del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio n. 383 del 9 marzo 2020 con il quale è stato disposto, fra l'altro, "(...) il rinvio d'ufficio di tutte le udienze pubbliche e di tutte le udienze camerali della Sezione giurisdizionale per il Lazio, sia in composizione collegiale per i giudizi in materia di responsabilità e in materia di conti giudiziari, sia in composizione monocratica per i giudizi in materia pensionistica, a data da destinarsi, e comunque a data successiva al 31 maggio 2020, ad esclusione delle udienze pubbliche e delle udienze camerali riguardanti le richieste di provvedimenti cautelari sia in materia di responsabilità che in materia pensionistica";

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto, in particolare, l'articolo 85, comma 5, del menzionato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il quale, nel modificare l'articolo 4 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, prevede che "successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del Codice di giustizia contabile, tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, trattata la causa, pronuncia immediatamente sentenza, dandone tempestiva notizia alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata. Resta salva la facoltà del giudice di decidere in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni. La sentenza è depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia. Sono fatte salve tutte le disposizioni compatibili col presente rito previste dalla parte IV, titolo I, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni";

Visto il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante «Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione

del sistema di allerta Covid-19», che all'articolo 5, comma 1, ha stabilito, fra l'altro, che "a) ai commi 2, 3, lettera f) , 4, 5, 6, 7 e 8-bis dell'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020»;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 138 del 1° aprile 2020, recante "Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti";

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti del 18 maggio 2020, recante "Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo alla Corte dei conti";

Considerato il perdurare dell'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 e l'esigenza di contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria e dell'attività connessa;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare il decreto del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio n. 383 del 9 marzo 2020, con il quale è stato disposto, fra l'altro, "(..) il rinvio d'ufficio di tutte le udienze pubbliche e di tutte le udienze camerali della Sezione giurisdizionale per il Lazio, sia in composizione collegiale per i giudizi in materia di responsabilità e in materia di conti giudiziari, sia in composizione monocratica per i giudizi in materia pensionistica, a data da destinarsi, e comunque a data successiva al 31 maggio 2020, ad esclusione delle udienze pubbliche e delle udienze camerali riguardanti le richieste di provvedimenti cautelari sia in materia di responsabilità che in materia pensionistica", nel senso di sostituire le parole "31 maggio 2020" in "31 luglio 2020";

Ritenuta, altresì, la necessità di modificare il già menzionato decreto del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio n. 438 del 6 aprile 2020 nella parte in cui è stato disposto che "(..) i magistrati assegnati alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio, nella loro qualità di giudici monocratici per la trattazione dei giudizi in materia pensionistica, nel periodo dal 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, ove non ritengano di rinviarli a data successiva al 30 giugno 2020, possono decidere i giudizi pensionistici ad essi assegnati in qualità di giudici unici delle pensioni ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del già menzionato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, "(..) senza discussione orale, sulla base degli atti depositati", nel senso di sostituire le parole "30 giugno 2020" in "31 luglio 2020";

DECRETA

- 1) Il decreto del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio n. 383 del 9 marzo 2020, con il quale è stato disposto, fra l'altro, "(..) il rinvio d'ufficio di tutte le udienze pubbliche e di tutte le udienze camerali della Sezione giurisdizionale per il Lazio, sia in composizione collegiale per i giudizi in materia di responsabilità e in materia di conti giudiziari, sia in composizione monocratica per i giudizi in materia pensionistica, a data da destinarsi, e comunque a data successiva al 31 maggio 2020, ad esclusione delle udienze pubbliche e delle udienze camerali riguardanti le richieste di provvedimenti cautelari sia in materia di responsabilità che in materia pensionistica", è modificato nel senso che le parole "31 maggio 2020" sono sostituite in "31 luglio 2020";
- 2) Il decreto del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio n. 438 del 6 aprile 2020, nella parte in cui è stato disposto che "(..) i magistrati assegnati alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio, nella loro qualità di giudici monocratici per la trattazione dei giudizi in materia pensionistica, nel periodo dal 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, ove non ritengano di rinviarli a data successiva al 30 giugno 2020, possono decidere

i giudizi pensionistici ad essi assegnati in qualità di giudici monocratici per la trattazione dei giudizi in materia pensionistica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del già menzionato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, "(..) senza discussione orale, sulla base degli atti depositati", è modificato nel senso che le parole "30 giugno 2020" sono sostituite in "31 luglio 2020";

- 3) I magistrati assegnati alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio, nella loro qualità di giudici monocratici per la trattazione dei giudizi in materia pensionistica, dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2020, ove non ritengano di rinviarli a data successiva al 31 luglio 2020, possono decidere i giudizi pensionistici ad essi assegnati in qualità di giudici monocratici in materia pensionistica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del già menzionato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, "(..) senza discussione orale, sulla base degli atti depositati";
- 4) La trattazione dei già menzionati giudizi in materia pensionistica avviene secondo le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Corte dei conti n. 138 del 1° aprile 2020, recante "Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti";
- 5) Il Dirigente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio, previa tempestiva richiesta avanzata con posta elettronica dal giudice unico, assicurerà, per il tramite della Segreteria del Settore Pensioni, l'assistenza, anche da remoto, in forma telematica, del Segretario d'udienza agli stessi giudici monocratici ai fini della acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, della predisposizione del fascicolo d'udienza mediante l'acquisizione di tutti i documenti prodotti dalle parti, dell'assistenza in collegamento telematico alla trattazione dei giudizi in materia pensionistica, della redazione del verbale di udienza, della comunicazione della decisione della causa alle parti a mezzo di posta elettronica certificata, secondo quanto previsto dall'articolo 85, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e per tutti gli ulteriori adempimenti di rito previsti dal Codice di giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni, e dal codice di procedura civile.

Per ogni comunicazione, richiesta di informazione o contatto si rammenta che l'indirizzo Pec della Sezione giurisdizionale per il Lazio per i giudizi in materia pensionistica è il seguente: laio.giurisdizione.pens@corteconticert.it.

Il presente decreto, dopo l'assunzione a protocollo, è comunicato con posta elettronica, a cura della Segreteria della Sezione, a tutti i magistrati e a tutto il personale amministrativo in servizio presso la Sezione stessa, e pubblicato nel Sito istituzionale della Corte dei conti, nella parte dedicata alla Sezione giurisdizionale per il Lazio.

Manda alla Segreteria della Sezione per i suddetti adempimenti.

Roma lì, 25 maggio 2020

IL PRESIDENTE

Tommaso Miele

